

**COMUNE
DI
TRIGGIANO**
Provincia di Bari



**STATUTO
COMUNALE**

Testo coordinato con le modifiche introdotte a seguito dell'entrata in vigore della legge n.81/1993 e n.415/1993 nonché al D.lgs. n.29/1993 e successive modifiche e integrazioni.

INDICE STATUTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 IL COMUNE DI TRIGGIANO
- ART. 2 PRINCIPI PROGRAMMATICI
- ART. 3 LE AUTONOMIE LOCALI
- ART. 4 L'AREA METROPOLITANA
- ART. 5 GLI OBIETTIVI OPERATIVI
- ART. 6 LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI
- ART. 7 LE FUNZIONI
- ART. 8 STEMMA E GONFALONE

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 9 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
- ART. 10 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 11 IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
- ART. 12 GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 13 IL FORUM GIOVANILE
- ART. 14 CONSULTA DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA
- ART. 15 OSSERVATORI
- ART. 16 PETIZIONI E PROPOSTE
- ART. 17 ISTANZE
- ART. 18 ASSEMBLEE E CONFERENZE
- ART. 19 CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI
- ART. 20 REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO
- ART. 21 DISCIPLINA DEI REFERENDUM

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- ART. 22 GLI ORGANI DEL COMUNE
- ART. 23 CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 24 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 25 PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 26 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
- ART. 27 DECADENZA
- ART. 28 POTERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 29 MOZIONE PROGRAMMATICA
- ART. 30 GRUPPI CONSILIARI
- ART. 31 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 32 REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 33 SPESE ELETTORALI E SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI
- ART. 34 PARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI
- ART. 35 COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 36 CONSIGLIERE ANZIANO
- ART. 37 LA GIUNTA MUNICIPALE
- ART. 38 COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART. 39 ATTIVITA' DELLA GIUNTA
- ART. 40 ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL SINDACO
- ART. 41 COMPETENZA DEL SINDACO
- ART. 42 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
- ART. 43 MOZIONE DI SFIDUCIA
- ART. 44 OBBLIGO DI ASTENSIONE

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

- ART. 45 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
- ART. 46 GLI UFFICI COMUNALI
- ART. 47 COMMISSIONE DI DISCIPLINA
- ART. 48 IL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 49 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 50 L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
- ART. 51 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO
- ART. 52 ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI
- ART. 53 CONCESSIONI DI SOVVENZIONI
- ART. 54 DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

ART. 55 PUBBLICITA' E CONTROLLO

ART. 56 AUTOTUTELA

TITOLO VI SERVIZI

ART. 57 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 58 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

ART. 59 CONFERENZA DEI SERVIZI

ART. 60 FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 61 LA FINANZA COMUNALE

ART. 62 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 63 LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 64 REGOLAMENTO

ART. 65 CONTRATTI

ART. 66 EVASIONE FISCALE

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 67

ART. 68

ART. 69

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

IL COMUNE DI TRIGGIANO

Art.1

1. Il Comune di Triggiano è Ente territoriale di base, dotato di autonomia politica, potestà statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi statali e regionali vigenti. Il presente Statuto è l'espressione dell'autonomia statutaria del Comune di Triggiano.

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art.2

1. Il Comune di Triggiano rappresenta la comunità locale, ne garantisce lo sviluppo e la crescita nel rispetto delle ragioni storiche e dei valori etici sociali e culturali che ne hanno determinato l'esistenza e l'identità.
2. Il Comune favorisce la partecipazione alla vita sociale della città di tutti coloro che vi abitano incoraggiando la solidarietà civica e democratica, ponendosi come obiettivi la costruzione di una città vivibile sia sotto il profilo dei servizi che in relazione alla comunicazione e alla integrazione degli abitanti anche a prescindere dal requisito di cittadinanza.
3. Il Comune, nel contesto dell'intera comunità locale, valorizza il ruolo della famiglia e delle aggregazioni sociali, sostiene la libera iniziativa dei residenti singoli o associati nell'impegno per il rispetto della libera espressione e dello sviluppo della personalità umana e si prodiga per il completo inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della cittadina.
4. Favorisce le condizioni per la crescita economica e per la sicurezza dei componenti la comunità locale; progetta gli interventi idonei per la realizzazione di una struttura urbana che tenda alla più completa integrazione sociale anche sotto il profilo territoriale ed urbanistico. L'Amministrazione Comunale si prodiga per la salvaguardia dell'ambiente e per uno sviluppo urbanistico che offra ragioni di identità e di aggregazione ai residenti e non determini condizioni di degrado ovvero processi di marginalizzazione produttivi di disagio sociale.

LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 3

1. Il Comune di Triggiano rivendica l'impegno delle istituzioni statali e della Regione Puglia nel perseguimento degli obiettivi propri e si impegna, nel rispetto pieno dei valori di unità nazionale, per la più ampia e compiuta affermazione del disegno costituzionale di realizzazione del sistema delle autonomie locali, potenziandone gli attuali poteri.

L'AREA METROPOLITANA

Art. 4

- 1.** Il Comune di Triggiano si colloca in un rapporto di piena integrazione nell'Area Metropolitana di Bari, individuata ai sensi della legge 142/90, interagendo con il comune capoluogo e con tutti gli altri comuni interessati in ordine a un criterio di piena partecipazione e collaborazione per quanto attiene alle competenze proprie dell'area e in un contesto di pari dignità e di pieno reciproco riconoscimento delle originali vocazioni e delle ragioni di identità storiche, socio-economiche e culturali di ciascun soggetto comunale partecipante, nonché nella prospettiva di un più attivo e pieno inserimento nei processi di edificazione della unità politica economica e culturale dell'Europa.
- 2.** L'Ente sostiene la realizzazione di forme associative e di accordi di programma con il citato capoluogo e con gli altri comuni interessati alla istituzione dell'Area Metropolitana, al fine di favorire un processo di fondazione della suddetta Area che tenga conto delle giuste esigenze di tutti i comuni conurbati.

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Art. 5

- 1.** Per il perseguimento dei suoi obiettivi il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.
- 2.** Il Comune sostiene le forme di partecipazione dei cittadini al potere locale mediante idonee forme di informazione e di consultazione; favorisce il decentramento e lo sviluppo delle libere forme associative.
- 3.** Opera secondo il principio dell'efficienza, della trasparenza e della correttezza amministrativa, in ragione di rappresentanza tra le forze politiche e i cittadini.
- 4.** Promuove ogni azione per favorire pari opportunità per le donne al fine di consentire una loro adeguata rappresentanza ad ogni livello istituzionale.
- 5.** Si impegna a migliorare il livello della qualità della vita dei residenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori e dei soggetti più deboli.
- 6.** Promuove la difesa dell'infanzia, degli anziani e dei disabili; adotta azioni positive per favorire l'imprenditoria giovanile e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; sostiene l'azione formativa della scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di studio e documentazione, di creatività, di pratica sportiva e di socialità; abbatte le barriere architettoniche; assicura le condizioni per lo sviluppo della persona e per l'effettiva partecipazione alla vita della città.
- 7.** Tutela e valorizza il centro storico e il proprio patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale, incrementando anche le ricerche e gli studi e favorendo gli interventi di restauro e

conservativi; difende le radici culturali della comunità; mantiene vivi i legami con le comunità dei triggianesi sparsi nel mondo.

8. Promuove e tutela le attività economiche e imprenditoriali, favorendo lo sviluppo in armonia con gli interessi generali della popolazione; favorisce le forme di collaborazione economica e la cooperazione; promuove la conoscenza e la diffusione della produzione locale; sostiene la formazione professionale dei giovani e l'apprendistato in artigianato; disciplina gli orari degli esercizi commerciali.
9. Il Comune di Triggiano è operatore di pace e si impegna, anche attraverso una politica di gemellaggi e di scambi culturali preferenzialmente tesi a coinvolgere le nuove generazioni, a diffondere una cultura di pace, di tolleranza e di reciproca conoscenza fra gli uomini e i popoli.
10. Promuove in collaborazione con i comuni dell'Area Metropolitana il coordinamento dei tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonché di quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti.

LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

Art. 6

1. Nella realizzazione dei suoi obiettivi il Comune si avvale dell'apporto partecipativo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e professionali, di quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti, delle associazioni e dei movimenti culturali e formativi, delle istituzioni scolastiche e sanitarie, delle iniziative di informazione locale e, in genere, di tutti gli organismi pubblici e privati qualificati e portatori di particolari competenze.
2. In particolare per quanto concerne i propri obiettivi di socialità, il Comune di Triggiano stabilisce rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato che non abbiano scopi di lucro promuovendo con loro conferenze congiunte sulle scelte comunali di politica sociale, garantendo e disciplinando l'accesso delle stesse associazioni alle strutture e servizi comunali ed eventualmente finanziandone i progetti, previa verifica della loro adeguatezza e conformità agli obiettivi e ai programmi del Comune.
3. Per quanto concerne le associazioni di volontariato a carattere cittadino, il Comune predispose un apposito Albo, fissando con apposito regolamento la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, i requisiti e le modalità di iscrizione.


LE FUNZIONI

Art. 7

1. Il Comune esercita le funzioni proprie che gli sono attribuite dalla legge, le funzioni statali e quelle delegate da altri Enti territoriali, nel rispetto dei principi e dello spirito della Carta Costituzionale, della normativa vigente e delle disposizioni statutarie.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, presiede all'esercizio delle funzioni statali provvedendo all'adozione degli atti di competenza.

STEMMA E GONFALONE

Art. 8

- 1.** Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone come da bozza allegata e facente parte integrante del presente Statuto.
 - 2.** Il gonfalone deve essere conservato nella stanza del Sindaco.
- 

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9

1. Il Comune di Triggiano favorisce la più ampia partecipazione popolare alla attività dell'amministrazione, promuove la discussione e il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali, garantisce forme di integrazione tra gli istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva e democrazia diretta.
2. Il Comune garantisce l'accesso alle strutture e ai servizi agli organismi di partecipazione, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato.
3. Il regolamento definisce tempi, modalità e limiti dell'esercizio della partecipazione popolare alla vita amministrativa e sociale.

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10

1. Titolari dei diritti di partecipazione sono:
 - a) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) tutti coloro che, avendo compiuto il sedicesimo anno di età, svolgono nel Comune in maniera stabile e prevalente la loro attività di lavoro e di studio, pur non essendo residenti nello stesso;
 - d) fino alla definizione dei confini comunali con il Comune di Capurso e di Bari S. Giorgio, tutti i cittadini residenti nelle aree che, pur ricadenti nel territorio di Capurso, hanno contiguità residenziale con gli insediamenti abitativi del Comune di Triggiano.

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 11

1. Il Comune di Triggiano riconosce nella informazione il presupposto per la realizzazione della partecipazione popolare.
2. Il Comune garantisce, anche con apposite iniziative editoriali, la più ampia diffusione e pubblicità dei propri atti e delle proprie iniziative.

3. Garantisce altresì l'accesso ai documenti in possesso dell'amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata determinazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.
4. Non può in nessun caso essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione a chiunque di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.
5. Il regolamento individua l'Ufficio per la promozione e la tutela dell'informazione dei cittadini, anche al fine di consentire l'espletamento delle procedure di cui alla legge n° 241/90 e individua gli strumenti operativi per realizzare le finalità del presente articolo.

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo le norme dello Statuto e del regolamento.
2. Il Comune convoca periodiche conferenze di settore nei campi dell'economia e del lavoro, della cultura, dello sport e del tempo libero, dell'ambiente, del turismo e dei servizi, aperte alla partecipazione popolare.
3. Nell'ambito delle stesse materie, il Comune può anche promuovere organismi consultivi permanenti settoriali o intersettoriali costituite da esperti e singoli operatori e da rappresentanti di categorie, associazioni, organizzazioni aventi specifica competenza.
4. Gli organismi consultivi permanenti esprimono pareri orientativi, se richiesti dal Sindaco, dalla Giunta Municipale o dal Consiglio Comunale.

IL FORUM GIOVANILE

Art. 13

1. Il Comune istituisce il Forum giovanile quale organismo di autorappresentanza dei giovani.
2. Il Forum è convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno per discutere delle problematiche connesse alla condizione giovanile, con particolare attenzione alla parità uomo-donna riguardo ai problemi connessi all'accesso al lavoro, alla scuola, alla droga, allo sport e al tempo libero.

CONSULTA DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA

Art.14

1. Il Comune di Triggiano istituisce la Consulta del lavoro e dell'economia.
2. La Consulta è organo di rappresentanza delle forze produttive e sindacali territoriali.
3. La Consulta è finalizzata a:

- creare momenti di dibattito, analisi e iniziativa a supporto dell'Amministrazione Comunale per indirizzarla nelle scelte in campo economico produttivo;
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- favorire lo sviluppo di iniziative autoimprenditoriali.

4. Della Consulta dell'economia e del Lavoro fanno parte :

- due consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale;
- un rappresentante per ogni organizzazioni imprenditoriali;
- un rappresentante per ogni cooperativa giovanile con sede legale e/o operativa a Triggiano;
- sei esperti nelle materie di competenza della Consulta eletti dal Consiglio Comunale.

5. Le designazioni , le nomine, la durata in carica , le deliberazioni, le attribuzioni della Consulta, sono regolamentate dai precedenti articoli 3 – 4 – 5 – 6 .

Il Regolamento disciplina le attività della Consulta.

OSSERVATORI

Art. 15

1. Il Comune può istituire, in funzione di specifici programmi ed interventi, Osservatori dotati della necessaria capacità di indagine sul territorio, al fine di assumere ed elaborare dati socio-economici utili per le decisioni che gli organi del Comune devono adottare.
2. Il Comune può istituire Osservatori a carattere permanente per lo studio di fenomeni socio-economici complessi.

PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 16

1. I cittadini in numero non inferiore a dieci possono presentare al Comune petizioni e proposte dirette a sollecitare un atto deliberativo su argomenti di interesse collettivo, quali la viabilità, il traffico, i servizi, l'ambiente, l'organizzazione degli uffici comunali.
2. Le petizioni e le proposte sono esaminate ed istruite dalla Commissione consiliare competente per materia, che le trasmette con parere entro e non oltre trenta giorni all'organo municipale competente per l'adozione del provvedimento. Detto organo dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi alla trasmissione da parte della Commissione, dandone informazione ai cittadini interessati.

ISTANZE

Art.17

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Sindaco istanze scritte, motivate e documentate, dirette a promuovere singoli e specifici interventi a tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco, esaminata la istanza, provvede entro e non oltre trenta giorni ad adottare i provvedimenti opportuni o dispone l'archiviazione della stessa, dandone risposta agli istanti.

ASSEMBLEE E CONFERENZE

Art.18

1. Su temi particolari o per questioni di particolare urgenza, il Sindaco può convocare assemblee di tutti i cittadini o conferenze pubbliche di settore.
2. Le assemblee e le conferenze possono essere convocate anche su iniziativa popolare, con richiesta sottoscritta da almeno 50 cittadini.
3. In tal caso il Sindaco provvede alla convocazione entro trenta giorni dal deposito della richiesta.
4. Il voto espresso dall'assemblea o dalla conferenza va sottoposto alla cognizione degli organi municipali competenti a deliberare.

CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI

Art.19

1. Il Comune deve provvedere alla organizzazione dei servizi in modo da assicurare agli stessi piena funzionalità e l'effettività delle prestazioni in favore di tutti coloro che si trovino sul territorio comunale e abbiano titolo ad utilizzarli, agevolandone in particolare la fruizione da parte delle persone portatrici di handicap.
2. L'Amministrazione compie almeno annualmente una verifica circa l'andamento dei servizi, anche rispetto alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, rendendone noti i risultati attraverso opportune forme di pubblicità.
3. Tali verifiche possono essere richieste, per singoli comparti di servizi, anche da organizzazioni sindacali congruamente rappresentative nel territorio comunale, organismi, comitati o gruppi di singoli cittadini con richiesta scritta recante la firma di almeno cinquanta persone, legalmente identificate tra quelle che hanno titolo, ove si denunciino specifiche disfunzioni.
4. L'Amministrazione è tenuta a fornire risposta alla richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione e, ove occorra, a dar corso alla verifica entro e non oltre i successivi trenta giorni.
5. Le richieste di verifica possono anche contenere proposte per la eliminazione dei disservizi denunciati e per il miglior funzionamento del servizio.

REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO


Art.20

1. Il referendum popolare consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti gli elettori del Comune di Triggiano di cui all'art.10.
3. Il referendum consultivo è ammesso su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, purché compatibili con la gestione del bilancio, con l'eccezione:
 - a) dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio e all'organizzazione del Comune;

- b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni e delle relative revoche o declaratorie di decadenza;
 - c) dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti comunali, delle istituzioni o eventuali aziende speciali;
 - d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o la emissione di prestiti;
 - e) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - f) dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) degli atti e dei provvedimenti comunque inerenti a questioni di religione, di razza o di sesso.
4. Quando il referendum è stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
 5. Il Consiglio Comunale esamina i risultati del referendum e adotta le conseguenti decisioni entro i 90 giorni successivi alla data della consultazione popolare.
 6. Il quesito referendario è approvato se ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli aventi diritto al voto e se esso ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

DISCIPLINA DEI REFERENDUM

Art.21

1. La disciplina del referendum consultivo sarà oggetto di apposito regolamento che, nei principi fissati dallo Statuto, indicherà le modalità per l'informazione dei cittadini e le norme procedurali per lo svolgimento della consultazione, che sarà di norma non superiore ad una nel corso dell'anno solare anche in presenza di più quesiti referendari.
 2. Esso inoltre assicurerà la collaborazione di personale comunale per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento delle consultazioni.
- 

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 22

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale:
 - a) delibera gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 Giugno 1990, n°142;
 - c) le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni con gli altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni o di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario, o di altri funzionari;

- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 4. Sono fatte salve le competenze di spettanza degli organi dell'area metropolitana così come definite con legge regionale.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24

1. La legge disciplina l'elezione e la durata del Consiglio Comunale nonché il numero dei consiglieri e le condizioni di ineleggibilità e di decadenza.
2. Lo stesso Consiglio Comunale verifica le cause di ineleggibilità e decadenza ivi compresa l'ipotesi prevista dal successivo art.27, ed ogni altra questione relativa allo status di consigliere.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I consiglieri comunali sono tutelati dall'ente per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni attraverso la copertura delle spese legali occorse in caso di procedimento penale, quando si concluda con sentenza di assoluzione passata in giudicato. Altrettanto dicasi per gli eventuali giudizi civili o amministrativi.
5. Ai consiglieri comunali spettano:
 - a) l'indennità di carica nella misura prevista dalla legge;
 - b) ogni altro beneficio previsto dalla legge che tuteli e garantisca l'espletamento delle funzioni.
6. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.25

1. Il Consiglio, nella prima seduta e col voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il suo Presidente. Qualora dopo due votazioni non venga eletto nessuno dei candidati proposti dai gruppi consiliari, si procede nella stessa seduta ad una terza votazione nella

quale e' sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di ulteriore esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati piu' votati nella terza votazione e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.

2. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio, presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente di cui al precedente comma 1. Le funzioni e i compiti di Presidente dell'assemblea incombono sul Consigliere Anziano in caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente regolarmente eletto. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal Consigliere, che, fra i presenti, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter dell'art.1 della Legge n.81/1993 aggiunto con Legge n.415/1993, occupa il posto immediatamente successivo al Consigliere Anziano.
3. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente e degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2 ter dell'art. 1 della Legge n.81/93.
4. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarita' delle discussioni e delle deliberazioni.
5. Il Presidente ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza, salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti deliberi di proseguire i lavori.
6. Puo', nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque fra il pubblico sia causa di disordine, in cio' avvalendosi anche della forza pubblica. Il responsabile del servizio di Polizia Municipale assicurera' un adeguato servizio di sorveglianza delle sedute.
7. Il Presidente del Consiglio:
 - 1) rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
 - 2) convoca il Consiglio fissando la data, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - 3) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto e' ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
 - 4) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere;
 - 5) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;
 - 6) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
 - 7) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali delle deliberazioni;
 - 8) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - 9) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - 10) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

- 11) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni;
 - 12) cura l'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale dei Consiglieri secondo le disposizioni del relativo regolamento.
8. Al Presidente del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni della legge 27/12/1985 n.816 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti le aspettative, i permessi e le indennità previste per gli assessori del Comune medesimo.
 9. Al Presidente con l'indennità di carica non viene corrisposta l'indennità di presenza prevista dall'art. 10 della Legge n.816 del 1985. Si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 della stessa legge.
 10. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un terzo degli eletti, con il voto palese favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.
 11. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, individuano, con atto congiunto, gli Uffici o parti di essi destinati al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
 12. I poteri di sovrintendenza su detti uffici sono trasferiti dal Sindaco al Presidente, fermo restando il principio di separazione contenuto nel comma 2 dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n.142 ed il connesso coordinamento del Segretario Comunale.
 13. Il Presidente ricerca l'intesa del Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio. Nel caso in cui tale intesa non sia possibile, il Presidente, sentito il parere favorevole della conferenza dei Capigruppo assunto a maggioranza dei presenti, fissa direttamente la data. Di tale situazione deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.
 14. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento prevederà lo svolgimento di adunanze consiliari in forma assembleare con la partecipazione di esperti di materie amministrative e tecniche.
 15. Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto.
 16. Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate con voto segreto, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
 17. In seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri."

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 26

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Resta stabilito che in ogni caso i consiglieri debbano essere informati della convocazione e dell'ordine del giorno con un tempo minimo di giorni 5 e 24 ore per le convocazioni d'urgenza.
3. Della convocazione del Consiglio è data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo della convocazione ed affissione di manifesti pubblici recanti la data e l'ordine del giorno della seduta da effettuarsi almeno 24 ore prima della seduta per argomenti di notevole rilevanza.

DECADENZA

Art.27

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, ovvero per un intero trimestre, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti, la decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale.
2. Di ogni seduta del Consiglio viene effettuata registrazione con idonei mezzi tecnici che viene tradotta dal segretario comunale in apposito verbale recante l'oggetto delle deliberazioni, i deliberati e la sintesi delle discussioni con indicazione degli interventi dei partecipanti.
3. Il verbale è approvato dal Consiglio nella seduta successiva. Le singole deliberazioni vengono trascritte in atti numerati progressivamente e sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

POTERI DEI CONSIGLIERI

Art. 28

1. Un terzo dei consiglieri comunali ha facoltà di chiedere, con istanza scritta da depositare presso la segreteria del Sindaco entro e non oltre giorni 10 dalla data della pubblicazione, che atti deliberativi adottati in qualunque materia dalla Giunta Municipale siano sottoposti all'esame del CO.RE.CO.. L'istanza è proponibile esclusivamente in presenza di vizi di legittimità che devono essere enunciati ed ampiamente motivati nella stessa istanza. Non possono essere oggetto della richiesta in esame le delibere meramente esecutive di atti già adottati.
2. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere con sollecitudine dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento da esercitare secondo le modalità stabilite dal regolamento. Sono fatti salvi gli ulteriori poteri previsti dal presente statuto e dal regolamento.

MOZIONE PROGRAMMATICA

Art.29

1. Il Consiglio Comunale esercita il proprio potere di indirizzo in sede di approvazione della mozione programmatica di cui all'art.32 della L. n° 142/90. In tutte le sedute consiliari i consiglieri possono richiedere alla Giunta informazioni sullo stato della realizzazione degli obiettivi programmatici anche in assenza di specifica previsione dell'ordine del giorno.

GRUPPI CONSILIARI

Art.30

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti.
2. Il consigliere, che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto o che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo o che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.
3. Possono essere costituiti gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un consigliere eletto, a condizione che siano composti da almeno due consiglieri.
4. Il Comune assicura ai Gruppi Consiliari le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art.31

1. Costituiti i Gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capigruppo, dandone immediata comunicazione al Sindaco ovvero al consigliere anziano, prima dell'elezione del Sindaco, nonché al Segretario Comunale.
2. Nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei Capigruppo.
3. La Conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, ovvero dal Consigliere anziano sino all'elezione del Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio.
5. La Conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità. Nel caso in cui questa non si realizzi, provvede il Sindaco sulla base dell'orientamento prevalente.
6. Le decisioni assunte dalla Conferenza, in tema di organizzazione dei lavori consiliari e di ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti, fino a diversa deliberazione, a maggioranza semplice, da parte del Consiglio Comunale, su proposta da parte di almeno un Gruppo consiliare ovvero di un quinto dei consiglieri assegnati.

REGOLAMENTI COMUNALI

Art.32

1. Nell'ambito della sua potestà regolamentare, il Consiglio Comunale adotta e modifica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, distinti regolamenti per:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, anche nei suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
 - b) l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Municipale;
 - c) l'organizzazione e il funzionamento degli uffici comunali;
 - d) l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni comunali;
 - e) l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione;
 - f) l'organizzazione e il funzionamento di ogni altro istituto previsto dal presente statuto.
2. I Regolamenti Comunali ed eventuali modificazioni e integrazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale, sono tempestivamente pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore subito dopo tale pubblicazione.

SPESE ELETTORALI E SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI

Art.33

1. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale prevede anche le procedure di informazione relative alle spese elettorali ed alla situazione patrimoniale dei consiglieri comunali.

PARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI

Art.34

1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia, il Consiglio Comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa legislativa regionale, quando la proposta sia stata sottoscritta da un decimo dei consiglieri del Comune o sia stata già deliberata da altro Consiglio Comunale.
2. Ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Regione Puglia, il Consiglio Comunale delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sulla proposta di richiedere referendum popolare regionale, quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno un decimo dei consiglieri o sia stata già deliberata da altro Consiglio Comunale.

COMMISSIONI CONSILIARI

Art.35

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Alle Commissioni consiliari sono anche trasmesse, perché ne abbiano cognizione, le deliberazioni della Giunta Comunale.
3. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilare sullo stato di attuazione di piani e programmi generali e settoriali per poi riferirne in Consiglio.
4. I lavori delle Commissioni consiliari permanenti sono pubblici.
5. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale determina anche più specificatamente numero, funzioni e poteri delle Commissioni consiliari permanenti; ne disciplina le formalità di costituzione, l'organizzazione e i tempi di espletamento del mandato; assicura la pubblicità dei lavori e degli atti.
6. Il Consiglio Comunale può anche nominare commissioni temporanee o speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale che esulino dalle competenze delle Commissioni permanenti. I tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva devono essere definiti al momento della loro istituzione.

CONSIGLIERE ANZIANO

Art.36

1. E' Consigliere Anziano colui che nelle elezioni ha conseguito la maggior somma di voti addizionando ai voti di lista i voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e i candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra individuale e' consigliere anziano colui che precede per età al fine di evitare possibili incertezze e contestazioni;
2. In ogni ipotesi di assenza e/o di impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere che sia in possesso dei suindicati requisiti.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art.37

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori, tra i quali il Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali, ovvero anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di specifiche, qualificate e documentate competenze nelle materie che dovranno curare. Il Consigliere Comunale che venga nominato Assessore cessa dalle funzioni di Consigliere all'atto dell'accettazione di quest'ultima carica.
3. L'ordine secondo il quale gli Assessori vengono nominati - a partire da quello che svolgerà le funzioni vicarie del Sindaco in caso di assenza o impedimento - costituisce anzianità ad ogni effetto.
4. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente o impedito temporaneamente ovvero sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge n.55/90.

5. Qualora la causa di assenza o impedimento dovesse interessare contemporaneamente il Sindaco ed il Vice Sindaco, la relativa sostituzione nella seduta e' assicurata dall'Assessore anziano.
6. Nell'atto di nomina vengono definite le attribuzioni dei singoli Assessori e specificati gli atti ed i provvedimenti di competenza degli stessi, correlandoli ai gruppi di materie gestite dai singoli Responsabili di Servizio e precisando esplicitamente che la gestione e la responsabilita' dei risultati restano attribuite agli stessi Responsabili.
7. Il Sindaco, dopo l'approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, e' tenuto a dare comunicazione alla cittadinanza, nelle forme piu' efficaci ed opportune, della nomina della Giunta precisando le aree politico-programmatiche attribuite agli Assessori; il Sindaco comunica le stesse nomine al Prefetto.
8. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
9. La legge ed il presente Statuto stabiliscono le cause di ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza per gli Assessori.
10. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
11. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non puo' essere ulteriormente nominato Assessore nel mandato successivo.
12. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio ed informandone il Prefetto, unitamente al nominativo del o dei sostituti.
13. Sono cause di decadenza dalla carica di Assessore:
 - a) l'accertamento di una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di Consigliere Comunale ovvero di altri motivi ostativi all'assunzione di tale carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza motivi giustificati, come tali ritenuti dal Sindaco, a tre sedute utili consecutive della Giunta.
14. La decadenza viene dichiarata dal Sindaco e comunicata alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
15. L'Assessore puo' in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla carica, dandone comunicazione scritta al Sindaco che ne prende atto.
16. Salvo i casi previsti nei commi precedenti gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
17. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, che determinano anche lo scioglimento del Consiglio; in detti casi le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. La Giunta decade, altresì, in caso di scioglimento del Consiglio.

COMPETENZE DELLA GIUNTA

Art.38

1. La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune - in ottemperanza agli obiettivi prefissati dalla mozione programmatica e secondo i principi di efficienza, efficacia, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa ed equilibrio finanziario -; essa opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari responsabili di servizio; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

Art.39

1. L'attività della Giunta si esplica secondo il principio della collegialità.
2. E' convocata dal Sindaco, che ne determina l'ordine del giorno, senza specifica formalità. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta. Il deliberato viene trascritto e debitamente sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Nelle deliberazioni viene fatta menzione di eventuali pareri dissenzienti.

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL SINDACO

Art.40

1. La legge disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché la durata in carica del Sindaco ed i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso.
2. Il Sindaco può dimettersi dalla carica mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio per la conseguente presentazione a tale organo, ovvero mediante comunicazione orale e diretta allo stesso Consiglio. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione e dall'annuncio diretto, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco nonché agli altri effetti previsti dall'art. 37 bis, comma 1, della Legge n.142/90.
3. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Prefetto. Egli, inoltre, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale presta il seguente giuramento in forma solenne secondo la seguente formula: "Giuro dinanzi al Consiglio Comunale ed alla Comunità di assolvere fedelmente e con onore a tutti i compiti che la legge e lo Statuto attribuiscono al Sindaco di Triggiano, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e delle tradizioni democratiche cittadine, nell'interesse dei cittadini, per la loro crescita civile, morale, sociale ed economica".

COMPETENZA DEL SINDACO

Art.41

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Egli e' capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta l'Ente, nomina e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione dei relativi atti.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, di cui e' componente di diritto, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni entro i termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto; in mancanza l'Organo Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142/90.
4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri e con le modalita' stabilite dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale nonche' dagli altri Regolamenti di funzionamento dei Servizi dell'Ente.
5. Il Sindaco, inoltre:
 - a) propone gli indirizzi generali di governo;
 - b) coordina e stabilisce gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, sentite le organizzazioni di categoria e gli organismi di partecipazione, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi pubblici e privati con le esigenze generali della popolazione;
 - c) coordina e stimola l'attivita' dei singoli Assessori nonche' dei Servizi ed Uffici Comunali, ai quali impartisce direttive e sui quali esplica vigilanza generale;
 - d) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri che la legge assegna alla competenza giuridica del Comune e che non siano specificamente demandati al Segretario Comunale;
 - e) puo' predisporre schemi di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento da sottoporre all'esame del competente organo istituzionale;
 - f) convoca i comizi per i referendum;
 - g) adotta le ordinanze ordinarie;
 - h) assegna gli alloggi di edilizia economica e popolare;
 - i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - j) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali definiti dalla Giunta;
 - k) acquisisce direttamente presso gli Uffici ed i Servizi comunali tutte le informazioni e gli atti, anche riservati, necessari per l'esercizio della carica ed esamina le rilevazioni e le relazioni all'uopo fatte predisporre, con le modalita' e la periodicitá fissate dai Regolamenti delle procedure;
 - l) promuove, anche per il tramite del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative intese ad accertare l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'intera attivita' comunale;
 - m) sospende i dipendenti comunali nei casi e secondo le procedure previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal Regolamento del personale, informandone tempestivamente la Giunta;
 - n) informa il Presidente del Consiglio, i Capi Gruppo e la Giunta relativamente alle deliberazioni annullate o osservate dall'organo regionale di controllo;

- o) irroga le sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli artt. 106 e segg. del T.U. 3.3.1934, n.383 e della Legge 24.11.81,n.689;
 - p) rappresenta l'Ente in giudizio e compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, salva la competenza del Segretario Comunale per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;
 - q) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni necessari per l'esercizio della carica presso le aziende speciali, le istituzioni e le società che fanno capo all'Ente nonché presso altri soggetti privati e/o pubbliche amministrazioni attraverso i rispettivi legali rappresentanti;
 - r) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
 - s) propone al Presidente del Consiglio gli argomenti da trattare nelle riunioni di tale Consesso;
 - t) emana gli atti ed i provvedimenti in materia di circolazione stradale;
 - u) cura, di concerto col Segretario Comunale, che tutti i Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto, siano adottati ed aggiornati e vigila affinché gli stessi siano fedelmente osservati, anche attraverso apposite rilevazioni periodiche svolte dai Responsabili di Servizio;
 - v) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
 - w) esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto;
 - x) adotta tutti gli altri atti e provvedimenti, anche di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto ed i Regolamenti non attribuiscono direttamente agli altri organi istituzionali, ai Responsabili di Servizi, ed al Segretario Comunale.
6. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Vice Sindaco esercita le attribuzioni previste dal presente articolo. L'assenza e l'impedimento, con la relativa durata, devono essere comunicati tempestivamente e, ove possibile, per iscritto al sostituto.
7. Sugli atti del Sindaco non aventi natura meramente politica e sulle ordinanze di qualsiasi tipo deve essere acquisito il parere del Responsabile di Servizio competente in linea tecnica che ne cura l'istruttoria.
8. Il Sindaco, o chi legittimamente lo sostituisce, usa come distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla dalla spalla destra nelle cerimonie pubbliche e negli altri casi previsti dalla legge.

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Art. 42

1. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Nella suddetta qualità, in particolare :
- a) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, informandone il Prefetto, nei servizi di competenza statale relativi:
 - 1) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione nonché agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - 2) all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità ed igiene pubblica, compresa l'emanazione di atti attribuitigli dalla legge;
 - b) adotta ordinanze contingibili ed urgenti adeguatamente motivate in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano la salute, la quiete e l'incolumità dei cittadini, chiedendo al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per la relativa esecuzione; qualora tali ordinanze siano rivolte a persone

determinate e queste non vi ottemperino, il Sindaco puo' disporre l'adempimento d'ufficio, in danno degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

3. Il Sindaco, o chi legittimamente lo sostituisce, il quale non adempia alle incombenze che l'ordinamento gli attribuisce nella qualita' di ufficiale di governo, e' tenuto a rimborsare al Comune le indennita' e le spese corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'assolvimento delle funzioni stesse.

MOZIONE DI SFIDUCIA


Art.43

1. La Giunta risponde della propria attivita' al Sindaco ed al Consiglio Comunale.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui e' stata approvata una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata adeguatamente e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; essa viene discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia e' rimesso all'organo regionale di controllo nei cinque giorni feriali successivi alla data di adozione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale informa immediatamente il Prefetto che, previa diffida, provvede alla convocazione.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di inerzia, il Segretario Comunale comunicano tempestivamente al Prefetto l'approvazione della mozione di sfiducia, che comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art.44

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 Aprile 1981 n°154 i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposte alla loro amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale.

4. I componenti degli organi elettivi del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte a deliberazioni che possono interessare loro o parenti ed affini sino al 4° grado.
- 

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 45

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, in quanto area di autonomia organizzativa del Comune, è contenuto ed oggetto di precise norme statutarie e regolamentari nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge.
2. Giusta combinato disposto dell'art.51, comma 7, della legge n.142/1990 e dell'art.13 della legge n.81/93, per la realizzazione di programmi ed obiettivi determinati il sindaco attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine nella quale vengono determinati :
 - a) gli obiettivi ed i tempi per il perseguimento degli stessi, che comunque non potranno superare la durata del programma da svolgere, nonché i criteri e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti;
 - b) il compenso, commisurato in base ad elementi e parametri obiettivi quali ad esempio , la popolazione, l'intensità del personale in servizio, l'affidabilità del consulente dimostrata da apposito documentato curriculum, la quantità, la qualità e la tempestività delle prestazioni richieste, le tariffe professionali richieste per la fattispecie o desumibili da altre fattispecie assimilabili, ecc. lo stesso compenso , ove possibile , sarà sottoposto al parere di congruità del competente ordine professionale.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta Municipale, non pongono in essere rapporti di dipendenza con il Comune , hanno natura privatistica e seguono la disciplina del lavoro autonomo e libero professionale.

GLI UFFICI COMUNALI

Art. 46

1. Gli uffici comunali costituiscono la struttura organizzativa dell'ente che si conformerà a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
2. Ogni ufficio deve essere dotato di struttura adeguata ed idonea in rapporto alle competenze specifiche, per poter ottenere i risultati più coerenti alle esigenze per le quali è stato istituito utilizzando le risorse disponibili nella misura ottimale.
3. Gli uffici comunali devono assicurare nell'espletamento delle funzioni proprie i principi di legalità ed imparzialità amministrativa, di professionalità ed efficienza, anche attraverso l'individuazione di ambiti decisionali autonomi da assegnare ai vari livelli gerarchici, al fine di evitare la centralizzazione delle decisioni, anche di modesta rilevanza, che determina ritardi e disfunzioni.

4. La preposizione agli uffici non potrà seguire esclusivamente il criterio della semplice anzianità o livello posseduto, dovendosi attribuire notevole peso selettivo all'acquisita professionalità ed alla conseguente capacità di assunzione diretta di responsabilità in rapporto alle finalità ed ai risultati che l'ente intende perseguire.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 47

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
2. All'inizio di ogni anno viene istituita una commissione di disciplina composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale secondo le modalità stabilite dal regolamento comunque non di grado inferiore.
3. Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi fino all'adozione della diversa disciplina contrattuale cui il Comune è tenuto a conformarsi, fatto salvo quanto espressamente modificato dall'art. 59 dello stesso D.Lgs. n.29/1993.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 48

1. Il Segretario comunale è a tutti gli effetti funzionario statale al servizio del Comune e dell'ordinamento nel suo complesso.
2. Il Segretario svolge le funzioni previste dalla legge, dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nel rispetto delle direttive dallo stesso ricevute.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ART. 49

1. Il vice segretario comunale assolve alle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al vice segretario oltre i compiti di cui al 1° comma del presente articolo quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici.

TITOLO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità e di efficacia, di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità secondo le disposizioni sancite dalla L. n°142/90, dalla L. n°241/90, dalle leggi statali e regionali di settore, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il procedimento amministrativo si avvia con un atto di impulso -ovvero istanza di parte o iniziativa d'ufficio dell'organo preposto- e deve concludersi con un provvedimento amministrativo.
3. Le leggi ed i regolamenti di settore prevedono il termine per la definizione del provvedimento. In assenza di previsioni normative, il termine si intende di giorni 30.
4. Il provvedimento conclusivo del procedimento deve essere una motivazione analitica nel senso che deve indicare l'iter logico seguito dall'amministrazione, le attività istruttorie espletate, gli eventuali pareri accolti e le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione assunta.
5. L'obbligo di motivazione analitica non sussiste per gli atti dovuti, per gli atti a contenuto generale e per i provvedimenti meramente esecutivi.
6. Ogni atto conclusivo della procedura deve essere notificato al destinatario ove nominativamente riscontrabile, e deve indicare l'autorità ed i termini entro i quali è possibile ricorrere.
7. Apposito regolamento disciplina i requisiti dei documenti amministrativi, il fascicolo del procedimento e la modalità di archiviazione e consultazione degli atti e dei documenti del Comune.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO

Art. 51

1. I provvedimenti ed i documenti amministrativi sono pubblici. Il regolamento disciplina i casi in cui il Sindaco può imporre la segretezza degli atti e le modalità per la visura ed il rilascio di copie ai privati, nonché i relativi diritti.
2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di bolli.
3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità al procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per la legge debbono intervenire ovvero ai soggetti comunque coinvolti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3, provvedimenti cautelari.
5. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio di cui si può prendere visione degli atti.
6. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 5 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
8. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione in ragione alla natura del procedimento.
9. I soggetti ammessi ad intervenire al procedimento hanno comunque diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

Art. 52

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. L'Amministrazione Comunale può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto previo pagamento di risarcimento secondo quanto previsto dal regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano in materia le disposizioni della L. n° 241/90.

CONCESSIONI DI SOVVENZIONI

Art. 53

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interessi di cui al medesimo comma 1.

DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

Art. 54

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PUBBLICITA' E CONTROLLO

Art. 55

1. Gli atti dei quali la legge dispone la pubblicità devono essere affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Nello stesso modo devono essere resi noti i provvedimenti dell'organo di controllo. Si applicano in merito le disposizioni della L. n° 142/90.
3. L'amministrazione ha la facoltà di pubblicare nelle stesse forme e nei modi ritenuti più idonei tutti i documenti e le notizie che ritenga opportuno.
4. Si applicano le disposizioni della L. n° 142/90 in materia di pareri obbligatori presupposti al provvedimento, controllo ed esecutività degli atti, salvo quanto nel successivo articolo.

AUTOTUTELA

Art.56

1. Il cittadino che si ritenga leso dal provvedimento, al quale non abbia partecipato ai sensi del precedente art.32 può far pervenire all'Amministrazione Comunale, esposti o memorie attinenti il deliberato.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare preliminarmente se il cittadino esponente abbia effettivo interesse al deliberato.
3. L'Amministrazione Comunale ha comunque l'obbligo di rispondere per iscritto entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla ricezione dell'opposizione, alle osservazioni formulate dai cittadini opposenti il provvedimento.
4. L'Amministrazione Comunale, ove riscontri delibere inficiate da vizi di legittimità, è tenuta alla rimozione della stessa in sede di autotutela.

TITOLO VI

SERVIZI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e delle esigenze della comunità cittadina, organizza servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e la prestazione di attività, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, culturale e civile dell'intera collettività.
2. La scelta del sistema della gestione di detti servizi è di competenza del consiglio comunale che, tenuto conto delle caratteristiche del servizio e degli obiettivi che si intendono perseguire, adotta, come per legge, una delle seguenti forme:
 - a) in economia per la modestia delle dimensioni del servizio;
 - b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici o privati;
 - d) a mezzo di azienda speciale quando il servizio pubblico da gestire ovvero più servizi abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art. 58

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune:
 - a) è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale;
 - b) ha un proprio statuto approvato dal consiglio comunale e potestà regolamentare per l'organizzazione ed il suo funzionamento interno;
 - c) ha propri organi: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore con responsabilità gestionale.
2. Il comune nei confronti dell'azienda speciale esercita i seguenti poteri ed attività:
 - a) elegge e revoca, su proposta del Sindaco, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati i componenti il consiglio di amministrazione, il presidente; i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio comunale fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa corredata da curriculum; il presidente viene nominato dal consiglio comunale con votazione separata prima di quelli degli altri componenti del consiglio di amministrazione; il direttore è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami;
 - b) conferisce il capitale di dotazione;
 - c) determina le finalità e gli indirizzi;

- d) esercita la vigilanza;
 - e) verifica i risultati della gestione.
3. L'"istituzione", svolgendo attività precipua nel campo socio assistenziale, non ha personalità giuridica propria ed in quanto tale non è ente, ma organismo strumentale del comune:
- a) ha autonomia gestionale;
 - b) ha propri organi: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore con responsabilità gestionale.
4. Il comune nei confronti dell'istituzione esercita i seguenti poteri ed attività:
- a) elegge e revoca, su proposta del sindaco, a maggioranza dei consiglieri assegnati, i membri del consiglio di amministrazione, il presidente;
 - b) conferisce il capitale di dotazione;
 - c) fissa le finalità e gli indirizzi, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento in conformità al proprio statuto ed ai propri regolamenti;
 - d) delibera gli atti;
 - e) esercita la vigilanza;
 - f) verifica i risultati della gestione.
5. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni è costituito da un minimo di due ad un massimo di quattro membri, nominati dal consiglio comunale tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e speciale competenza tecnica o amministrativa corredata da curriculum; il presidente viene designato tra i consiglieri comunali con votazione separata;
6. Il comune per la gestione dei servizi pubblici può in ogni caso far ricorso ad altre forme non espressamente richiamate nel presente statuto, previste per legge ed idonee a conseguire nel migliore dei modi il risultato.

CONFERENZA DEI SERVIZI

Art. 59

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza dei servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

5. Anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interessi comuni.

FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 60

1. Trovano applicazione al Comune di Triggiano le disposizioni introdotte dalla L. n. 142/90 in materia di forme di collaborazione tra Enti Pubblici e di interesse pubblico giuridicamente riconosciuti, in quanto compatibili con l'assetto istituzionale del territorio del Comune.
2. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrativa e coordinata di Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nelle forme di legge.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi si attivano secondo le forme previste dalla vigente legislazione statale.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

LA FINANZA COMUNALE

Art. 61

1. La finanza comunale è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. Per i servizi pubblici il Comune, nell'ambito della legge statale e regionale, determina le tariffe e i corrispettivi a carico dell'utente, tenendo conto della esigenza fondamentale di assicurare nella misura più ampia possibile il raggiungimento dell'equilibrio economico dei servizi resi.
3. Per taluni servizi, con esclusione dei servizi a domanda individuale, il Comune ha la facoltà di graduare in misura differenziata il corrispettivo a carico dell'utente valutando la sua effettiva capacità contributiva, fermo restando la possibilità di individuare anche altri criteri obiettivi. Deve essere in ogni caso garantito il raggiungimento dell'equilibrio economico dei servizi medesimi.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 62

1. Il Comune delibera entro il termine fissato dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Il contenuto programmatico del bilancio deve essere oggetto di confronto preliminare con i rappresentanti delle forze produttive e sindacali, con le associazioni, più rappresentative, impegnate nel sociale e nella promozione culturale della città.

5. Il progetto di bilancio con i suoi allegati deve essere depositato presso gli uffici di segreteria generale a disposizione dei cittadini, degli enti, delle associazioni che ne vogliano prendere visione e ricevere informazioni e chiarimenti.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio entro il termine previsto dalla legge.

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 63

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è affidata al collegio dei revisori che, in conformità allo statuto e al regolamento:
 - a) collabora con il consiglio comunale nell'attività di controllo e di indirizzo;
 - b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
 - c) attesta, con apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione in sede di preparazione della deliberazione del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;
 - d) formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
2. Il collegio dei revisori, composto da tre membri, è eletto dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti, e dura in carica tre anni.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti in conformità a quanto previsto dalla legge; non sono revocabili, salvo inadempienza, e durano in carica tre anni.
4. Ai componenti il collegio dei revisori spetta un compenso annuo che deve essere espressamente indicato nell'atto deliberativo consiliare di nomina.
5. I revisori dei conti per l'espletamento del loro incarico hanno diritto di accesso agli atti e documenti contabili del comune.

REGOLAMENTO

Art. 64

1. La disciplina organica dell'ordinamento finanziario del Comune e le modalità di esercizio del controllo da parte dei revisori dei conti sono disciplinati da specifico regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta.


CONTRATTI

Art. 65

1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata da regolamento da approvare a maggioranza assoluta.

EVASIONE FISCALE

Art. 66

1. Il comune deve garantire ai cittadini l'effettiva uguaglianza e giustizia sociale nella imposizione e nel prelievo di:
 - a) imposte, tasse e diritti per servizi pubblici.
 2. Tale obiettivo, nel rispetto delle leggi vigenti e delle possibilità operative del Comune, deve essere perseguito con ogni mezzo sino al raggiungimento della perequazione tributaria e fiscale tra tutti i cittadini.
- 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comune provvede alla eventuale revisione delle norme in esso contenute alla luce anche delle determinazioni legislative della Regione ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 della legge 142/90. In tale occasione il Comune, verificata la puntualità e l'efficacia degli istituti di partecipazione individuati nel presente statuto anche attraverso la riorganizzazione dell'ente e l'applicazione del nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi, individuerà eventuali correttivi.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 68

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale si applicano in materia le disposizioni del preesistente regolamento, nonché dei T.U.L.C.P. preesistenti, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 142/90 e con le previsioni del presente statuto.
3. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 69

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Lo statuto munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, è inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Lo statuto, ad esecutività intervenuta, è a disposizione di tutti i cittadini, delle organizzazioni sociali ed imprenditoriali, delle associazioni che ne fanno richiesta; viene trasmesso in copia a tutti gli uffici comunali e pubblici interessati, nonché alle istituzioni scolastiche per l'opportuna conoscenza da parte degli studenti.
5. Nelle more dell'adozione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, si applicano in materia le disposizioni del preesistente regolamento, nonché dei T.U.L.C.P. preesistenti, in quanto compatibili con le disposizioni della L. n° 142/90 e con le previsioni del presente Statuto.
6. In particolare il Regolamento di cui all'art.6 dello Statuto sarà proposto all'approvazione entro il 30/6/1992.